

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE



Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	[REDACTED]
Indirizzo PEC	[REDACTED]
Numero REA	[REDACTED]
Codice fiscale	[REDACTED]
Partita IVA	[REDACTED]
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	27/11/2014
Data iscrizione	09/12/2014
Data ultimo protocollo	09/12/2014
Amministratore Unico	[REDACTED]

Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	ATTIVA
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	20.000,00
Soci	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche RI dal 10/12/2013	1
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	-
Fascicolo	sì
Statuto	-
Altri atti	2

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote



Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
5 Amministratori	7
6 Attività, albi ruoli e licenze	7
7 Aggiornamento impresa	7

1 Sede

Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero REA



iscrizione REA
sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA):



indirizzo elettronico
partita iva



2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Data di iscrizione: 09/12/2014

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 27/11/2014

Sistema di amministrazione

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':- LA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
AMMINISTRATIVI QUALI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO,
L'
...

Poteri da statuto

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA:

A) UN AMMINISTRATORE UNICO,
B) O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione:



del Registro delle Imprese di PERUGIA

Data iscrizione: 09/12/2014

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/12/2014

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 27/11/2014



Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2070

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2015

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI QUALI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, L' EROGAZIONE DI SERVIZI DI ESTRAZIONE DI CERTIFICAZIONE DI QUALUNQUE TIPO, L' EROGAZIONE DI SERVIZI PER VIA TELEMATICA ED ANCHE IN FORMA TRADIZIONALE DI RICERCA ED ELABORAZIONE DI DATI DI CARATTERE COMMERCIALE, ECONOMICO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIALE ARCHIVIATI PRESSO PUBBLICI REGISTRI E BANCHE DATI;- LA RICERCA DI " STATUS" PRESSO LE " CENTRALI RISCHI" L' OTTENIMENTO DI VISURE E ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI PERSONE FISICHE, ENTI, SOCIETA' COMMERCIALI E NON, LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI QUALSIVOGLIA NATURA, LA PRESENTAZIONE ED IL DEPOSITO DI ATTI GIUDIZIALI, STRAGIUDIZIALI E DI QUALUNQUE ALTRA NATURA;- LA RACCOLTA, ANALISI ED ELABORAZIONE DI DATI CONTABILI, ECONOMICI E FINANZIARI E COMUNQUE OGNI ALTRO PRODOTTO E/ O SERVIZIO VENDIBILE ATTRAVERSO PIATTAFORME E COMMERCE. IL TUTTO CON FACOLTA' DI AVVALERSI DELL' OPERA SIA DI DIPENDENTI CHE DI PERSONALE ESTERNO IN ITALIA ED ALL' ESTERO E CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI. DETTE ATTIVITA' POTRANNO ESSERE ESERCITATE ANCHE CONGIUNTAMENTE SEMPRECHE' NON SUSSISTANO LIMITI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGI VIGENTI E VIGENDI IN MATERIA TALI DA COMPORTARE L' ESERCIZIO SINGOLO DI CIASCUNA ATTIVITA' SOPRA INDICATA. TALE ATTIVITA' POTRA' ESSERE ESERCITATA DIRETTAMENTE O A MEZZO DI SOCIETA' CONTROLLATE FERMO RESTANDO IL POTERE DELLA SOCIETA' DI ACQUISTARE PARTECIPAZIONI ANCHE DI MINORANZA IN SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELLE SINGOLE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL' OGGETTO SOCIALE E PRECISAMENTE: OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE E BANCARIE, ANCHE SOTTOFORMA DI LEASING, LOCATIVE ED IPOTECARIE, ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE, COSTITUITE E COSTITUENDE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, ANCHE MEDIANTE RILIEVO DI AZIONI O QUOTE SOCIALI, SENZA SCOPO DI COLLOCAMENTO PRESSO TERZI, NEI LIMITI DI CUI ALLE LEGGI 2 GENNAIO 1991 N. 1, 5 LUGLIO 1991 N. 197 E D.L. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, NONCHE' GESTIONE DI AZIENDE COMMERCIALI E NON, ANCHE SOTTO FORMA DI AFFITTO, LA GESTIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI BENI IMMOBILI MEDIANTE ACQUISIZIONE E/ O CONCESSIONE IN AFFITTO E/ O IN COMODATO. E' FATTO DIVIETO ALLA SOCIETA' DI ESERCITARE QUANTO RISERVATO ALLE PROFESSIONI PROTETTE E QUANTO OGGETTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI. LA SOCIETA' PUO' QUINDI, TRA L' ALTRO, PRESTARE FIDEJUSSIONI E GARANZIE ANCHE IPOTECARIE, COMPIERE QUALSIASI ATTO DI DISPOSIZIONE NONCHE' QUALUNQUE OPERAZIONE BANCARIA; IMPEGNARSI VERSO I TERZI IN GENERE; ASSUMERE MUTUI ATTIVI E PASSIVI, EMETTERE ED AVALLARE CAMBIALI, RICEVERE FINANZIAMENTI DA SOCI, DA SOCIETA' CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE, PURCHE' NEI LIMITI E SOTTO L' OSSERVANZA DELL' ART. 11, COMMA TERZO, DEL D. LGS 385/ 1993 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE.

Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA:

- A) UN AMMINISTRATORE UNICO,
- B) O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



C) O DA UNA PLURALITA' DI AMMINISTRATORI, SENZA CHE CIO' DIA LUOGO AD UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN FORMA DISGIUNTA O CONGIUNTA, IL TUTTO PREVIA SCELTA, DI VOLTA IN VOLTA, DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.
COSI' L'UNO, COME GLI ALTRI, DURANO IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO E SINO A REVOCA, OPPURE A TEMPO DETERMINATO, SECONDO QUANTO INDICATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O NELLA DELIBERA DI NOMINA.
GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.
LA CARICA DI AMMINISTRATORE NON E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI DIPENDENTE DELLA SOCIETA'.
GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI.
GLI AMMINISTRATORI HANNO IL DOMICILIO DICHIARATO ALL'ATTO DI ACCETTAZIONE O COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE ALLA SOCIETA'.
SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A CESSARE L'AMMINISTRATORE UNICO O TUTTI GLI AMMINISTRATORI SI APPLICA QUANTO PREVISTO DALL'ART.2386 C.C..
NEL CASO CHE VENGA NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA ORDINARIA DETERMINA, DI VOLTA IN VOLTA, IL NUMERO DEI COMPONENTI IN UN MINIMO DI 2 E IN UN MASSIMO DI 5.
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, A SECONDA DEL TIPO DI OPZIONE SCELTA, SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA.
IN DEROGA ALL'ART.2465 C.C., NON E' NECESSARIA LA PREVENTIVA DECISIONE DEI SOCI IN CASO DI ACQUISTO DI BENI O DI CREDITI DEI SOCI, FONDATORI E NON, DEGLI AMMINISTRATORI NEI DUE ANNI DALL'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE E' ATTRIBUITA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, AL VICE PRESIDENTE, O A CIASCUN SINGOLO AMMINISTRATORE SE LA SOCIETA' HA OPTATO PER IL TIPO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 11 LETTERA C).
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' CONFERIRE PROCURE SPECIALI PER UNO O PIU' SPECIFICI ATTI A FAVORE DI UNA O PIU' PERSONE ANCHE NON SOCIE PURCHE' NELL'ATTO DI CONFERIMENTO VENGANO DETERMINATI L'OGGETTO E I POTERI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI CON RELATIVA FIRMA SOCIALE, AD ECCEZIONE DI QUELLE INDISPONIBILI PER LEGGE, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI CHE ASSUMERANNO LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA.
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' ALTRESI' DELEGATA LA FACOLTA' DI RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE NEI CASI DI CUI ALL'ART.2482 BIS C.C NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DA DETTA NORMA E DALL'ART.2436 C.C.
E' INOLTRE ATTRIBUITA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, MA NON IN VIA ESCLUSIVA, LA COMPETENZA RELATIVA ALLA DELIBERA DI FUSIONE E SCISSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505-2505 BIS E 2506 TER ULTIMO COMMA C.C..
NEL CASO DI PLURALITA' DI AMMINISTRATORI DELEGATI O NEL CASO DI PLURALITA' DI AMMINISTRATORI NELLA FORMA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA C), QUESTI POTRANNO AGIRE DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE, E QUINDI CON RELATIVA FIRMA SOCIALE, A SECONDO DI QUANTO STABILITO NELL'ATTO COSTITUTIVO O NELLA DELIBERA DI NOMINA O DELEGA.
I SOCI CHE NON PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE HANNO DIRITTO AD AVERE DAGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI E DI CONSULTARE, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI DI LORO FIDUCIA, I LIBRI SOCIALI E I DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE.
IL CONSIGLIO O L'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE FORME DI CUI ALLA LETTERA C), IN QUEST'ULTIMO CASO QUALORA SI RENDA NECESSARIO, SI RIUNISCE ANCHE IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE SOCIALE.
IL PRESIDENTE, OD IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL VICE PRESIDENTE, SE ELETTO, E COMUNQUE IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA', O CIASCUN SINGOLO AMMINISTRATORE NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA C), QUALORA IN FORMA CONGIUNTA, CONVOCA IL CONSIGLIO, O L'ORGANO AMMINISTRATIVO, OGNI QUALVOLTA LO GIUDICHI OPPORTUNO O NECESSARIO, OPPURE QUANDO DUE CONSIGLIERI O UN SINDACO NE FACCIANO RICHIESTA PER ISCRITTO CON SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI OGGETTI DA PORTARE ALL'ORDINE DEL GIORNO.
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO O DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 LETTERA C) QUALORA IN FORMA CONGIUNTA E QUALORA SI RENDA NECESSARIO, DA CHIUNQUE EFFETTUATA, DEVE ESSERE INDIRIZZATA, A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R. O LETTERA BREVI MANO FIRMATA PER RICEVUTA O TELEFAX O POSTA ELETTRONICA AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI PRESSO IL LORO DOMICILIO ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA INDICANDO SOMMARIAMENTE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE. IN CASO DI URGENZA LE CONVOCAZIONI POSSONO FARSI PER TELEGRAMMA E/O TELEFAX E/O POSTA ELETTRONICA FINO AL GIORNO PRECEDENTE ALLA SEDUTA STESSA.
QUALORA L'ORGANO AMMINISTRATIVO, IN QUALUNQUE FORMA COSTITUITO, NON PROVVEDE



ALLA CONVOCAZIONE, IN LORO VECE PROVVEDE IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SE ELETTO.

IL CONSIGLIO, O L'ORGANO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LETTERA C), QUALORA IN FORMA CONGIUNTA, E QUALORA SI RENDA NECESSARIO, E' VALIDAMENTE COSTITUITO ANCHE SENZA L'OSSERVANZA DELLE PREDETTE FORMALITA' QUANDO SIANO PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA, TUTTI I MEMBRI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE, A MENO CHE UNO O PIU' DEGLI INTERVENUTI SI DICHIARINO NON SUFFICIENTEMENTE INFORMATI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

NEL CASO DI PREVISIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE VENGONO NOMINATI DAL CONSIGLIO STESSO, SALVO CHE NON VI ABBIAGIA' PROVVEDUTO DIRETTAMENTE L'ASSEMBLEA ORDINARIA AL MOMENTO DELLA LORO NOMINA.

ESSI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, UNITAMENTE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, E COMUNQUE, PER QUEST'ULTIMI, NEI LIMITI DELLA DELEGA E DI QUANTO STABILITO ALL'ART. 12.

IL CONSIGLIO E' PRESIDUTO DAL PRESIDENTE E, IN CASO DI IMPEDIMENTO, O ASSENZA, DAL VICE PRESIDENTE, SE ELETTO O DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO.

PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN FORMA COLLEGALE, DI CUI ALLE FORME EX ART. 11 LETTERE B) E C), IN QUESTO ULTIMO CASO QUALORA SI TRATTI DI PLURALITA' DI AMMINISTRATORI IN FORMA CONGIUNTA, SI RICHIEDE LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI IN CARICA.

LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI. IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE. LE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN FORMA COLLEGALE, SONO FATTE CONSTARE SU APPOSITI REGISTRI DEI VERBALI E SONO AUTENTICATE CON FIRMA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO PER CONVALIDA.

LE DECISIONI POSSONO ESSERE ADOTTATE, A CURA E CONTROLLO DEL PRESIDENTE, ANCHE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO PER ISCRITTO DEGLI AMMINISTRATORI SECONDO LE STESSE MODALITA' PREVISTE ALL'ART.9 BIS, CON ESCLUSIONE DEGLI ARGOMENTI CHE NON POSSONO ESSERE DELEGATI AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART.2475 C.C. O CHE DEVONO PREVENTIVAMENTE ESSERE AUTORIZZATI DALL'ASSEMBLEA.

NEI CASI IN CUI NEL LUOGO OVE E' STATO CONVOCATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I CONSIGLIERI PER QUALUNQUE MOTIVO SOGGETTIVO OD OGGETTIVO NON POSSONO PARTECIPARE ALLA RIUNIONE, E' AMMESSO IL VOTO PER TELECONFERENZA A CONDIZIONE CHE:

- SIA STATA INVIATA UNA MOTIVAZIONE SCRITTA ANCHE VIA FAX PER L'IMPOSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE;
- LA PERSONA ASSENTE NON SIA QUELLA CHE DEBBA PRESIDERE IL CONSIGLIO NE' IL SEGRETARIO;
- IL LUOGO OVE SIA STATO CONVOCATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON IL LUOGO OVE SI TROVANO I CONSIGLIERI O IL CONSIGLIERE ASSENTI, SUSSISTANO INTERCONNESSIONI PER LA TELECONFERENZA;
- RISULTI GARANTITA L'IDENTITA' DEI PARTECIPANTI E LA POSSIBILITA' DEGLI STESSI DI INTERVENIRE ATTIVAMENTE NEL DIBATTITO.

LA MANCANZA DI UNO DI QUESTI PRESUPPOSTI COMPORTA L'INEFFICACIA DELLA DELIBERA ADOTTATA CON TALE SISTEMA DI VOTAZIONE E DI PARTECIPAZIONE.

ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN FORMA COLLEGALE, SPETTA IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO, UN COMPENSO ANNUALE FISSATO DALL'ASSEMBLEA PAGABILE IN UNO PIU' SOLUZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, NONCHE' POTRA' ESSERE RICONOSCIUTO, PREVIA DELIBERA ASSEMBLEARE, IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, NONCHE' UN TRATTAMENTO DI FINE MANDATO, ANCHE SOTTO FORMA DI POLIZZA ASSICURATIVA. LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RIVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E' FISSATA CON LE MODALITA' DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 2389 DEL CODICE CIVILE.

QUANDO SI RITENGA OPPORTUNO, PER IL MIGLIOR ANDAMENTO DELLA SOCIETA', L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' PROVVEDERE ALLA NOMINA DI UNO O PIU' DIRETTORI TECNICI DETERMINANDONE LE ATTRIBUZIONI E LE RETRIBUZIONI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo




3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro
Deliberato: 20.000,00
Sottoscritto: 20.000,00
Versato: 10.000,00
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 09/12/2014



Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una **sintesi della composizione societaria** dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).

Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
[REDACTED]	16.000,00	80 %	proprietà'
[REDACTED]	4.000,00	20 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 09/12/2014

pratica con atto del 27/11/2014

capitale sociale

Proprietà'

Data deposito: 09/12/2014
Data protocollo: 09/12/2014
Numero protocollo: PG-2014-45217


Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
20.000,00 Euro

Quota di nominali: 4.000,00 Euro
Di cui versati: 2.000,00



Codice fiscale: [REDACTED]
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
[REDACTED]

Proprieta'



Quota di nominali: 16.000,00 Euro
Di cui versati: 8.000,00
Codice fiscale: [REDACTED]
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
[REDACTED]

5 Amministratori

Amministratore Unico



Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata amministratore unico


Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico



Rappresentante dell'impresa



domicilio

carica

amministratore unico
Nominato con atto del 27/11/2014
Data iscrizione: 09/12/2014
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 09/12/2014

6 Attività, albi ruoli e licenze

Stato attività

ATTIVA

Attività

stato attività

ATTIVA

7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

09/12/2014